Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 25 ottobre 2017

AGEVOLAZIONI

Super e iper ammortamento in caso di leasing: i chiarimenti del Fisco

di **Raffaele Pellino**

Con la risoluzione 132/E di ieri, l'Agenzia delle Entrate, tornando ad occuparsi delle disposizioni in materia di "super" e "iper" ammortamento, ha precisato che rientrano nella **proroga al 30 giugno 2018** (**30 settembre 2018** per l'iper ammortamento) e, quindi, possono fruire della "maggiorazione", anche gli **investimenti** in ***leasing*** effettuati secondo particolari modalità. Nell'ambito del documento di prassi è stata, altresì, ribadita dall'Agenzia "*la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017*".

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, comma 8, della L. 232/2016 ha **prorogato**, tranne che per taluni mezzi di trasporto a motore, la disciplina relativa al c.d. "*super* ammortamento". Tale proroga riguarda, in particolare, gli investimenti in beni materiali strumentali "nuovi" effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che entro il 31/12/2017:

- il relativo **ordine** risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Solo al verificarsi di **entrambe** le **condizioni** risultano ammissibili al "*super* ammortamento" anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018.

La stessa legge di Bilancio 2017 (al comma 9) ha introdotto la disciplina del c.d. "*iper* ammortamento", che consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad **alto contenuto tecnologico** (elencati nell'allegato A alla L. 232/2016).

Tale agevolazione si applica agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 (termine prorogato dal D.L. 91/2017) in presenza delle suddette due condizioni (accettazione ordine e acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017).

Riguardo alla "proroga" della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'*iper* ammortamento), con la circolare 4/E/2017 l'Agenzia ha

precisato che:

- **per i beni acquisiti "in proprietà"**, la **verifica della sussistenza delle suddette condizioni** risulta relativamente semplice in quanto, sia il momento dell'accettazione dell'ordine che quello del pagamento dell'acconto, **sono "*momenti temporali agevolmente individuabili*",** per i quali il contribuente è tenuto a **conservare idonea documentazione giustificativa** (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.);
- **per i beni acquisiti "in *leasing*"**, entro il 31 dicembre 2017**,** deve essere: sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di *leasing* nonché avvenuto il pagamento di un *maxi*-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la "maggiorazione" spetterà anche per i contratti di *leasing* per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Ciò detto, le **richieste di chiarimento** hanno riguardato la possibilità di **fruire della maggiorazione nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato l'acconto** del 20% entro il 31 dicembre 2017, **l'investitore decida**, solo successivamente a tale data, **di acquisire il bene tramite contratto di *leasing***. In tale eventualità, l'investitore potrebbe alternativamente:

- **"compensare" l'acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale** da corrispondere alla società di *leasing*, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore;
- **ottenere la "restituzione" dell'acconto** dal fornitore del bene; la società di *leasing* concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore.

A fronte di tale situazione l'Agenzia delle Entrate, in primo luogo, ribadisce la **validità del principio di "non discriminazione" degli investimenti** in base alla modalità di effettuazione degli stessi (come affermato nella circolare 4/E/2017). La stessa, per il caso oggetto di esame, chiarisce quanto segue:

- in relazione all'ipotesi di "compensazione" dell'acconto con il *maxi*-canone iniziale, l'investitore **può fruire della maggiorazione** in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Al 31/12/2017 esiste, infatti, **sia l'impegno all'acquisizione del bene che il versamento "minimo"** da parte dell'investitore; risulta, così, irrilevante, che l'impegno sia stato inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione, si "trasformi" in un *maxi*-canone;
- in relazione all'ipotesi di "restituzione" dell'acconto versato, tenuto conto delle considerazioni su esposte (esistenza dell'impegno e del versamento minimo), **l'investitore può fruire della maggiorazione** a condizione che, in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di *leasing*, venga

corrisposto al locatore un "***maxi*-canone" in misura almeno pari al predetto acconto** e venga **inserito nel contratto di *leasing* il riferimento all'ordine originariamente effettuato** con il fornitore del bene.